



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV
Personale scolastico - Formazione del personale scolastico - Innovazione tecnologica nelle scuole

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali del Lazio

e, p.c. ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale
di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo

alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola

Oggetto: Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'a.s. 2022/2023. **Precisazioni e proroga termine iscrizioni.**

Si fa seguito a quanto indicato con nota prot. n. 45834 del 18 novembre 2022 e, preso atto delle richieste pervenute da diverse istituzioni scolastiche, si comunica la proroga dei termini di chiusura del modulo al **6 dicembre 2022** per la registrazione dei docenti in anno di formazione e prova da parte dei rispettivi istituti sede di servizio.

Si coglie l'occasione per fornire agli istituti interessati alcune precisazioni relative ai docenti tenuti e non tenuti ad effettuare l'anno di prova e formazione.

1. I docenti nominati in base all'art. 59, co. 4, che hanno già svolto l'anno di formazione e prova nell'a.s. 2021/2022 con esito positivo, ottenendo parere favorevole da parte del comitato di valutazione e superando la prova disciplinare e hanno di seguito accettato il ruolo, nel corrente anno scolastico, sulla stessa classe di concorso o su altra classe di concorso del **medesimo grado d'istruzione**, sulla base di una diversa procedura selettiva, come espressamente indicato al punto 5 della nota ministeriale prot. 39972 del 15.11.2022, **non devono svolgere nuovamente l'anno di formazione e prova.**
2. I docenti che, a qualsiasi titolo, hanno già svolto con esito positivo l'anno di formazione e prova nei precedenti anni scolastici e nel corrente anno scolastico vengono nominati in base all'art. 59 co. 4, **nel medesimo grado d'istruzione**, anche se su classe di concorso differente, **non devono svolgere nuovamente l'anno di formazione e prova** ma sono tenuti a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 dell'art. 59. Se tali docenti sono immessi in ruolo in base all'art. 59 comma 9 bis, devono svolgere il percorso formativo universitario e superare il relativo esame.
3. In tutti gli altri casi che vedono la mancanza di completamento delle procedure correlate all'art. 59 o lo svolgimento del servizio e il superamento dell'anno di formazione e prova **in un grado d'istruzione differente, i docenti sono tenuti a ripetere l'anno di prova.**

pag. 1 di 2



In ragione di quanto sopra espresso, **laddove per mero errore le scuole abbiano già proceduto all'iscrizione di docenti non aventi titolo, sono invitate a darne formale comunicazione allo scrivente ufficio**, con richiesta di cancellazione del docente interessato, tramite email da inviare alla casella di posta elettronica f.bovicelli@istruzione.it, sempre **entro e non oltre il giorno 6 dicembre 2022**.

Si forniscono altresì le seguenti ulteriori precisazioni relative ai conteggi dei giorni di servizio e alla maternità.

Conteggio giorni di servizio. Il DM 226/22, che regola l'anno di formazione e prova, all'art. 3 prevede *"Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali."*

Nel caso in cui l'istituzione scolastica articoli l'attività didattica su 5 giorni, il giorno libero è da considerarsi il sabato e va conteggiato nei 120 giorni.

Maternità. Il periodo di formazione e prova deve essere rinviato all'anno successivo qualora l'interessata non raggiunga i previsti giorni di servizio. Nel caso in cui le ore di formazione non siano state svolte o siano state parzialmente svolte, devono essere effettuate nel successivo anno scolastico, dal momento che non possono essere scisse dalle attività in servizio. Durante il periodo di congedo obbligatorio può essere comunque sostenuto il colloquio dinanzi al comitato di valutazione finale previa esibizione di un certificato medico attestante che tale partecipazione non comporti pregiudizio alla salute della madre e del nascituro.

Con la presente si coglie l'occasione di comunicare l'**apertura dell'ambiente INDIRE** a supporto del periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nell'anno scolastico 2022/2023. Si ricorda che i docenti neoassunti accedono all'ambiente online tramite le proprie credenziali SIDI/SPID attraverso il bottone di login presente sulla pagina del sito pubblico al link: <https://neoassunti.indire.it/2023/>. L'ambiente dedicato ai tutor sarà invece disponibile, come di consueto, a partire dalla primavera 2023.

Si coglie l'occasione per ricordare che le candidature per le scuole "innovative" disposte ad accogliere i docenti in anno di prova e formazione per le visite di studio, tramite apposito modulo online, avranno termine il giorno **6 dicembre 2022**. Come già indicato nella precedente nota, si auspica che pervengano quante più proposte possibili per garantire un corretto svolgimento delle attività di visiting.

Il Direttore generale
Rocco Pinneri